



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. ELIA FIUMERAPIDO

Via IV Novembre - 03049 S. Elia Fiumerapido (FR) ☎ 0776/350200 fax 0776/351205 ✉ FRIC857001@istruzione.it - pec. FRIC857001@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura

COMUNICAZIONE N. 43

Al Personale docente

Scuola Primaria

Oggetto: Valutazione scuola primaria – primo periodo a.s.

Con l'approssimarsi della scadenza del primo periodo dell'anno scolastico, si ritiene opportuno fornire le opportune indicazioni ai fini di quanto in oggetto.

Come è noto, l'articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, **la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – con la nota prot. 1515 del 01-09-2020 forniva la seguente indicazione:

“La norma (decreto legge 22/2010), attualmente, nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che resta dunque disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con votazione in decimi, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede legislativa, delle quali il Dipartimento e la DGOSV daranno prontamente conto, in sinergia con il gruppo di lavoro. Così come nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne l'IRC e l'alternativa, nonché il comportamento.

La base per la valutazione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza resta quella definita dalle Indicazioni Nazionali 2012, per come declinate nel “curricolo” d'Istituto.”

Successivamente il decreto legge 104/2020, come convertito in legge, ha esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, comma 6 sexies).

La bozza dell'Ordinanza e delle Linee guida per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, in via di approvazione, nel riprendere le disposizioni di legge, confermano, opportunamente, che comunque **la valutazione in itinere potrà essere espressa nelle forme che il docente riterrà opportune, purché forniscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, informazioni sul livello di padronanza conseguito circa i contenuti verificati.**

Le istituzioni scolastiche dovranno attuare l'ordinanza in modo progressivo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e sono previste azioni di formazione per accompagnare questo processo.

Pertanto, stante tutto quanto sopra ed in considerazione dei tempi strettissimi relativamente alle operazioni dello scrutinio del primo periodo e la impossibilità del varo delle opportune deliberazioni degli organi collegiali, si ritiene opportuno suggerire per la prossima valutazione intermedia, che resti disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con votazione in decimi.

La presente annulla e sostituisce la nota Prot. 0003164/U del 27/11/2020 – comunicazione n. 40.

Tanto si doveva

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pellegrini

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse